

**DELIBERAZIONE 7 GIUGNO 2012**  
**240/2012/E/EFR**

**AVVIO DI ISTRUTTORIA CONOSCITIVA RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DEI  
CONSUMI PER I SERVIZI AUSILIARI DI CENTRALE NELLA PRODUZIONE DI ENERGIA  
ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 7 giugno 2012

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” (di seguito: decreto legislativo 504/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa a rifiuti e che abroga alcune direttive”;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 dicembre 2008, recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare del 5 maggio 2011, recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2011, recante “Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento” (di seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011);
- il provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 25 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2002, n. 42 (di seguito: deliberazione 42/02);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2004, n. 215;
- la deliberazione dell’Autorità 9 gennaio 2006, n. 6 (di seguito: deliberazione 2/06);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2009, GOP 71/09;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2010, GOP 43/10;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il memorandum di intesa sottoscritto tra l’Agenzia delle Dogane e l’Autorità in data 15 settembre 2011.

**CONSIDERATO CHE:**

- un impianto di produzione di energia elettrica comprende numerose apparecchiature che, per funzionare, utilizzano a loro volta energia elettrica: ad esempio le pompe per la circolazione dell’acqua di raffreddamento e dei lubrificanti, i sistemi per il trattamento e l’adduzione del combustibile, ecc.;
- le apparecchiature funzionali al mantenimento dell’impianto in esercizio o in condizioni di riprendere l’esercizio sono genericamente identificate come “servizi ausiliari di centrale”;
- in generale, i consumi di energia elettrica dei servizi ausiliari di centrale (di seguito: servizi ausiliari), insieme alle perdite di trasformazione e di linea tra il generatore e il punto di connessione con la rete, corrispondono alla differenza tra la produzione elettrica lorda e la produzione elettrica netta di un impianto;
- i servizi ausiliari assumono rilevanza ai fini:
  - a) della regolazione tariffaria dell’Autorità;
  - b) del rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi della deliberazione 42/02;
  - c) del rispetto delle condizioni tecniche per l’assimilabilità a fonte rinnovabile ai sensi del provvedimento CIP 6/92;
  - d) dell’erogazione di alcune tipologie di incentivazione della produzione di energia elettrica;
  - e) dell’imposizione tributaria e fiscale;
- l’articolo 19, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT) stabilisce che l’energia elettrica prelevata dalla rete per alimentare i servizi ausiliari, compresa quella prelevata dagli impianti di pompaggio, non è soggetta ai corrispettivi per l’erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione;
- l’Autorità ha chiarito che, ai soli fini dell’applicazione della disposizione di cui al precedente alinea, per l’identificazione dei servizi ausiliari è possibile fare riferimento alla definizione di UNIPEDE (Unione Internazionale dei produttori e distributori di energia elettrica, oggi Eurelectric), utilizzata anche da Terna S.p.A. per la raccolta dei dati statistici del settore elettrico;

- UNIPEDE definisce la “potenza elettrica assorbita dai servizi ausiliari”, come la potenza elettrica consumata dai servizi ausiliari della centrale direttamente connessi con la produzione di energia elettrica, comprendente quella utilizzata – sia durante l’esercizio che durante la fermata della centrale – per gli impianti di movimentazione del combustibile, per l’impianto dell’acqua di raffreddamento, per i servizi di centrale, il riscaldamento, l’illuminazione, per le officine e gli uffici direttamente connessi con l’esercizio della centrale;
- l’Autorità ha altresì chiarito che, sempre ai soli fini dell’applicazione del TIT:
  - a) nel caso particolare degli impianti idroelettrici, rientrano tra i prelievi di energia elettrica destinata ai servizi ausiliari anche i prelievi per il funzionamento degli organi relativi alle parti idrauliche (ad esempio: diga, sgrigliatori, paratoie, ecc.);
  - b) sono compresi tra i servizi ausiliari anche i consumi delle utenze installate per il rispetto degli obblighi derivanti da decreti di autorizzazione all'esercizio (ad esempio: rilevazione emissioni in atmosfera, monitoraggio qualità aria, tutela ambientale, etc.), che possono essere collocate anche al di fuori del perimetro dell'impianto di produzione;
  - c) non rientrano tra i prelievi di energia elettrica destinata ai servizi ausiliari i prelievi durante i periodi di trasformazione, riconversione e rifacimento dei gruppi di generazione;
- ai fini del rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione, la deliberazione 42/02 include tra i servizi ausiliari i servizi posti sui circuiti che presiedono alla produzione di energia elettrica e di calore, inclusi quelli di un eventuale sistema di gassificazione, ed esclude i servizi ausiliari relativi alla rete di trasporto e distribuzione del calore, come le pompe di circolazione dell’acqua calda;
- l’Allegato II, punto II, comma 3, del decreto ministeriale 5 settembre 2011 prevede che “La quantità di energia elettrica prodotta in cogenerazione è misurata ai morsetti del generatore. Da tale quantità non deve essere sottratta l’energia elettrica usata internamente dalla unità di cogenerazione per il proprio funzionamento”;
- la deliberazione 2/06 ha definito l'energia assorbita dai servizi ausiliari di centrale ai fini delle verifiche e dei sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- la definizione della deliberazione 2/06, facendo salvo quanto espressamente previsto dai provvedimenti che danno luogo ai benefici economici previsti, fa riferimento alla normativa fiscale di cui all'articolo 52, del decreto legislativo 504/95 e considera come energia assorbita dai servizi ausiliari di centrale:
  - a) quella impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia elettrica, anche esterni al perimetro della centrale o forniti da soggetti diversi dal titolare della centrale, inclusi tutti i servizi ausiliari di trattamento del combustibile;
  - b) quella impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, dai servizi ausiliari di centrale durante i periodi di fermata dei gruppi di generazione, al netto dei

- periodi di manutenzione programmata, straordinaria o di trasformazione, riconversione e rifacimento dei gruppi stessi;
- l'articolo 52, del decreto legislativo 504/95, nell'individuare le imposte sulla produzione e sui consumi, prevede che l'energia elettrica "utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità" sia esente da imposizione fiscale indiretta sul consumo di energia elettrica (accisa);
  - l'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, definisce la produzione netta di un impianto di generazione come la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi;
  - la medesima disposizione prevede che l'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, le perdite di linea e le perdite nei trasformatori principali sono valutate dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. – nell'ambito della procedura di qualifica per l'accesso agli incentivi – come risultante dalle misure elettriche oppure come quota forfetaria della produzione lorda;
  - l'articolo 24, del decreto legislativo 28/11 fissa gli strumenti e i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012;
  - in base a quanto previsto dagli schemi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 24, comma 5, e dall'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 28/11, potrebbero rendersi necessarie regole per la determinazione dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari anche ai fini dell'erogazione degli incentivi disciplinati dai medesimi decreti attuativi.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nel quadro normativo e regolamentare esistente ricorrono svariate definizioni di servizi ausiliari che, sebbene indirizzate a finalità diverse, non risultano coerenti tra loro;
- il quadro normativo e regolamentare vigente non consente, con il solo utilizzo di criteri di carattere generale, l'individuazione dei servizi ausiliari in maniera esaustiva e calibrata in funzione delle diverse tipologie di impianti di generazione;
- le caratteristiche tecniche e impiantistiche dei servizi ausiliari di ciascuna tipologia di impianto di produzione di energia elettrica non sono pienamente riflesse nelle definizioni esistenti;
- in particolare, con riferimento agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, biomasse e rifiuti, si rende necessaria una puntuale e complessa analisi delle utenze dell'impianto, anche in considerazione dell'elevata incidenza dei servizi ausiliari rispetto alla produzione lorda, nonché delle finalità ambientali coniugate alla produzione di energia elettrica;
- la complessità delle analisi richiamate al precedente alinea comporta elevate criticità in sede di applicazione delle disposizioni precedentemente evidenziate;
- numerosi operatori hanno segnalato all'Autorità l'esigenza di un intervento teso ad accertare le peculiarità tecniche ed ambientali degli impianti di produzione di energia elettrica incisi dalla determinazione dei consumi ascrivibili ai servizi ausiliari, con particolare riguardo alle tipologie impiantistiche più complesse (impianti alimentati da biogas, biomasse e rifiuti).

### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- effettuare una ricognizione esaustiva delle disposizioni normative e regolamentari che richiedono il calcolo del consumo di energia elettrica dei servizi ausiliari e della loro finalità;
- esaminare le configurazioni tecniche delle prevalenti tipologie di impianto di produzione di energia elettrica, al fine di pervenire all'individuazione dei servizi ausiliari specifica per le diverse categorie impiantistiche, e, se del caso, per le diverse finalità applicative;
- coordinarsi con l'Agenzia delle Dogane per gli aspetti in materia fiscale che dovessero emergere nel corso dell'attività istruttoria;
- valutare ipotesi di interventi sulla regolazione, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, finalizzati ad individuare i consumi ascrivibili ai servizi ausiliari in maniera più aderente alle caratteristiche dei diversi impianti di produzione di energia elettrica, tenendo in considerazione anche gli aspetti inerenti i servizi di pubblica utilità, l'ambiente e la pianificazione territoriale

### **DELIBERA**

1. di avviare un'istruttoria conoscitiva relativa ai criteri per determinare i consumi dei servizi ausiliari di centrale nella produzione dell'energia elettrica, finalizzata all'acquisizione di dati e informazioni utili alla predisposizione di successivi interventi di competenza dell'Autorità;
2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controlli, in collaborazione con il Direttore della Direzione Mercati, per lo svolgimento dell'istruttoria di cui al punto 1, anche attraverso richieste di informazioni e organizzazione di incontri con operatori e con le loro associazioni rappresentative in relazione alle esigenze di sviluppo dell'istruttoria conoscitiva;
3. di prevedere che l'istruttoria conoscitiva venga conclusa entro 150 giorni dal suo avvio;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. e all'Agenzia delle Dogane;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

7 giugno 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*